



ARBITRO PER LE CONTROVERSIE FINANZIARIE

Il Collegio

composto dai signori

Dott. G. E. Barbuzzi – Presidente

Prof. M. Rispoli Farina – Membro

Cons. Avv. D. Morgante – Membro

Prof. Avv. G. Guizzi – Membro

Prof. Avv. G. Afferni – Membro

Relatore: Prof. Avv. G. Afferni

nella seduta del 18 maggio 2020, in relazione al ricorso n. 4126, dopo aver esaminato la documentazione in atti, ha pronunciato la seguente decisione.

FATTO

I. Il ricorrente riferisce che nel 2018 veniva informato dall'intermediario convenuto, di cui era cliente, che il proprio consulente di fiducia era stato sostituito da un nuovo consulente. Il ricorrente apprendeva quindi che il precedente consulente gli aveva rappresentato una situazione dei propri investimenti difforme rispetto a quella reale. In particolare, da un messaggio telefonico del 23 febbraio 2017 risultava che una polizza unit-linked di cui era titolare aveva un valore complessivo di € 86.523,00, mentre in realtà essa aveva un valore minore, pari a € 77.855,46. Dopo avere precisato che, se correttamente informato, avrebbe adottato scelte di investimento differenti, il ricorrente chiede il risarcimento di un danno di

€ 8.667,54, pari alla differenza tra il valore della polizza così come rappresentato dal consulente e il suo valore reale.

2. L'intermediario convenuto si è costituito nel presente giudizio resistendo al ricorso. In particolare, il resistente contesta che alcuna scorrettezza gli sia imputabile. Inoltre, contesta che il ricorrente abbia dimostrato la sussistenza di un nesso di causalità tra la scorrettezza che egli imputa al consulente e il danno di cui chiede il risarcimento. Il resistente chiede quindi che il ricorso sia rigettato in quanto infondato.

3. Il ricorrente non si è avvalso della facoltà di replicare alle deduzioni del resistente.

DIRITTO

1. Il ricorso è infondato per le ragioni di seguito rappresentate.

Sostanzialmente, il ricorrente chiede di essere messo, per effetto del risarcimento, nella posizione in cui si sarebbe trovato se il valore della polizza unit-linked da lui sottoscritta fosse stato pari al valore rappresentato dal consulente. Tuttavia, ferma restando la gravissima scorrettezza del consulente, che ha contribuito a causare la sua radiazione dall'albo dei consulenti finanziari, nel caso di specie non sussiste un nesso di causalità tra l'illecito che il ricorrente imputa al consulente e il danno di cui chiede il risarcimento. In particolare, anche qualora il consulente avesse agito in modo corretto, rappresentando ricorrente il valore reale della polizza da lui sottoscritta, questi non avrebbe comunque conseguito il guadagno di cui chiede il risarcimento in questa sede. Invero, nel caso di specie, il ricorrente ha avuto cura di precisare che a causa di questa falsa rappresentazione della realtà egli ha trascurato di effettuare scelte di investimento alternative, dalle quali avrebbe potuto realizzare un guadagno superiore a quello effettivamente conseguito. Tuttavia, al fine di ottenere il risarcimento di questo danno, il ricorrente aveva l'onere, non solo di allegare, ma anche di dimostrare l'effettiva sussistenza di questa circostanza, che invece non ha dimostrato, essendosi limitato ad affermarla.

PQM

Il Collegio rigetta il ricorso.

Il Presidente
Firmato digitalmente da:
Gianpaolo Eduardo Barbuzzi